

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale dal 21.12.2021

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Più in particolare, l’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11.01.2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, **la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18.01.2022.**


Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente, secondo cui la comunicazione andrà effettuata **prima dell’inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DAL 21.12.2021

D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 44 D.L. 30.09.2003, n. 269 - Nota INL 11.01.2022, n. 29

Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l'attività deve essere del tutto occasionale. L'assenza di abitudine rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.

SCHEMA DI SINTESI



Nota⁽¹⁾

• Le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche non esercitato abitualmente, fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

• Nell'ipotesi di prestazione di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto **solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie** per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente, è possibile **non assoggettare alla ritenuta** alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell'ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che **non è tenuto a riportare** dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.

• La semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa. In tal caso, l'intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta (**Ris. Ag. Entrate 49/E/2013**).

ASPETTI OPERATIVI

DIFFERENZA CON LAVORO AUTONOMO

- La prestazione in questione si distingue, per la natura occasionale della stessa (assenza di prevalenza e abitualità), dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente (ancorché non in via esclusiva), che si inquadrano nell'esercizio di un'arte o di una professione.

OPERATIVITÀ

- Il committente deve:
 - 1) determinare insieme al collaboratore il contenuto del contratto, funzionalmente agli interessi reciproci e nel rispetto della legge;
 - 2) verificare la reale natura autonoma e occasionale della prestazione;
 - 3) richiedere al collaboratore informazioni circa il regime contributivo da applicare;
 - 4) stipulare il contratto per iscritto. È possibile anche stipularlo verbalmente, ma ai fini della prova si sconsiglia tale modalità;
 - 5) comunicare preventivamente l'avvio della prestazione all'ITL, via sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente (previsione introdotta dal 21.12.2021);
- Il collaboratore deve:
 - 1) iscriversi alla Gestione Separata presso l'Inps se gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (1.01- 31.12) a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti superino l'importo di € 5.000;
 - 2) dare conto al committente dell'eventuale iscrizione alla Gestione Separata;
 - 3) emettere ricevuta a seguito di prestazione.

RICEVUTA

- Il prestatore di lavoro, al momento della percezione del corrispettivo (imponibile per cassa), in luogo della fattura, emetterà una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (sulla quale, in caso di importi superiori a € 77,47, si applicherà una marca da bollo da € 2): su di essa sarà indicato l'importo lordo della prestazione, la ritenuta a titolo d'acconto e l'importo netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente: a tal fine, è bene sottolineare come le prestazioni di lavoro autonomo occasionale risultino assoggettate, ai sensi del D.P.R. 600/1973, alla ritenuta d'acconto del 20% che il committente - se azienda o lavoratore autonomo a sua volta - agendo da sostituto d'importa verserà per conto del contribuente, emettendo poi (anno fiscale successivo) una Certificazione Unica che certifichi i compensi erogati e le ritenute relative.
- Nel caso in cui, invece, il committente sia un privato (o non sia comunque un sostituto di imposta) il contribuente non esporrà la ritenuta d'acconto e l'importo netto coinciderà con quello lordo; medesima situazione si realizzerà nel caso in cui il committente non sia fiscalmente residente in Italia.
- Al contrario, se il committente è un sostituto di imposta italiano ma i compensi occasionali sono corrisposti a soggetti non residenti, gli obblighi fiscali si assolvono applicando e versando una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.
- La ritenuta, in ogni caso, va calcolata sulla parte imponibile dei compensi, escludendo gli eventuali rimborsi spese non soggetti ad Irpef.

Esempio n. 1

Ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale. Il lavoratore ha già percepito nell'anno, in relazione ad altri rapporti di lavoro autonomo occasionale, compensi per € 5.000,00

Prestatore occasionale

Rossi Francesco - Via Volta, n. 10
46100 Mantova (MN)
RSSFRN71C23E897X



Committente

Spett.le Pasticceria Verdi S.n.c.
Via Ungaretti, n. 11 - 46100 Mantova (MN)
P.I. 00123456789

Ricevuta n. ..3. del ..31.03.2022...

Compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale.	€	4.500,00 ⁽¹⁾
Spese a carico del committente.	€	700,00
Compenso lordo	€	5.200,00 ⁽²⁾
Contributo previdenziale gestione separata Inps - Art. 44, L. 326/2003 - a carico lavoratore (€ 4.500,00 x 35,03% x 1/3).	€	- 525,45
Ritenuta d'acconto Irpef 20% (su € 5.200,00) - Art. 25 D.P.R. 600/1973.	€	- 1.040,00
Netto a pagare	€	3.634,55

Operazione esclusa da IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/1972.

• Il sottoscritto dichiara che, nell'anno solare ..2022., alla data odierna:

- ha conseguito redditi derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale pari o eccedenti € 5.000,00;
 non ha conseguito redditi derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale pari o eccedenti € 5.000,00 e si obbliga a comunicare l'eventuale superamento del limite annuo, anche successivamente alla data odierna.

• Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di essere iscritto (applicazione dell'aliquota contributiva del .24%.) a forme di previdenza obbligatorie, quali:
 Pensionato Lavoratore subordinato Altro
 di non essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria (applicazione aliquota contributiva 35,03%).

Data ...31.03.2022.....

Firma*Francesco Rossi*....

Note

- ⁽¹⁾Importo rilevante per l'eventuale applicazione del contributo previdenziale.
⁽²⁾Importo rilevante per l'applicazione della ritenuta.

Esempio n. 2

Scritture contabili del committente

CE B 7		31.03			
		a	DIVERSI		5.200,00
	SP D 12	a	ERARIO C/RITENUTE	1.040,00	
	SP D 13	a	DEBITI V/INPS GEST. SEP.	525,45	
	SP D 14	a	DEBITI V/LAVORATORI OCCASIONALI	3.634,55	
			Liquidazione compenso occasionale Rossi Francesco ricevuta n. 3.		
CE B 7	SP D 13	31.03	CONTRIB. INPS GEST. SEP.		1.050,90
			Contributi Inps carico committente prestazione Rossi ricevuta n. 3.		
SP D 14	SP C IV 1	31.03	DEBITI V/LAVORATORI OCCASIONALI		3.634,55
		a	BANCA C/C		
			Pagamento ricevuta n. 3 Rossi Francesco.		
SP D 13	SP C IV 1	16.04	DEBITI V/INPS GEST. SEP.		1.576,35
		a	BANCA C/C		
			Pagamento contributi Inps compenso Rossi.		
SP D 12	SP C IV 1	16.04	ERARIO C/RITENUTE PREST. OCCASIONALI		1.040,00
		a	BANCA C/C		
			Pagamento ritenute acconto su compenso occasionale Rossi.		

Esempio n. 3



Contratto di lavoro autonomo occasionale

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:
Oggi, gg/mm/aaaa presso la sede aziendale in Città (Prov)

SONO PRESENTI

- Il Sig/La Sig.ra nato/a a il e residente in in qualità di legale rappresentante della società con sede in codice fiscale e p. Iva, d'ora in poi identificata come COMMITTENTE;
• Il Sig./La Sig.ra (C.F.) nato/a a il e residente in d'ora in poi identificato come PRESTATORE

PREMESSO CHE

Il Committente svolge l'attività di
In relazione alla propria attività, il Committente per l'esecuzione dell'opera si avvarrà delle competenze tecniche del Prestatore ai fini di
Il Prestatore d'opera dichiara di avere le conoscenze per l'esecuzione a regola d'arte dell'incarico;
Il Prestatore dichiara di non svolgere l'attività con carattere di abitudine e professionalità;
È intendimento delle parti collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione;
È intendimento delle parti dare vita ad un rapporto meramente occasionale come prestazione d'opera;

SI STABILISCE

La costituzione del seguente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 2222 e seguenti del codice civile, regolamentato dai patti e condizioni successivamente descritti:

1) OGGETTO

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazione autonoma e con carattere di occasionalità consistente in che il Prestatore si impegna ad eseguire personalmente secondo le modalità sotto indicate.

2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà svolto dal Prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.

3) PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E SEGRETO PROFESSIONALE

Il Prestatore conserverà nella più stretta segretezza tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà per il committente. Le presenti disposizioni sul segreto professionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.

4) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'INCARICO

Il Prestatore non è inserito nell'organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza e autonomia.

Il Prestatore dovrà svolgere il presente incarico a regola d'arte e senza vincoli in termini di direttive sia tecniche sia organizzative da parte del Committente.

5) DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto avrà inizio il e avrà come termine

6) CORRISPETTIVO

- A fronte delle prestazioni di cui al punto 1) del presente contratto, è fissato un corrispettivo lordo non superiore a € 5.000 oppure pari a
- Le spese sostenute dal Prestatore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico di quest'ultimo;
- All'atto del pagamento il Prestatore emetterà una ricevuta valida ai fini fiscali;
- Il Committente, in quanto sostituto d'imposta, provvederà ad erogare il compenso pattuito previa deduzione della ritenuta d'acconto;
- Nel caso di superamento da parte del Prestatore della soglia di € 5.000 di compensi percepiti nell'anno per attività oggetto del presente contratto, questi provvederà a inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995;
- Il Prestatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente in caso di superamento della soglia sopra individuata per attività prestata per altri Committenti nel vigore del presente contratto;
- Ove intervenga tale circostanza, il Committente si obbliga, per il residuo compenso che il Prestatore deve percepire, a operare una trattenuta dei contributi a carico del Prestatore, con successivo versamento per suo conto e conseguente rilascio, nei termini previsti dalla legge, delle relative certificazioni;
- Il corrispettivo sarà liquidato alla scadenza mediante bonifico/assegno

7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, ci riserviamo la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 2224 codice civile, previa diffida e salvo il diritto da parte nostra al risarcimento dei danni.

In tale caso spetta il pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto, del lavoro regolarmente eseguito in relazione all'utilità della parte di opera compiuta.

8) FORO COMPETENTE

In caso di controversia unico foro competente sarà quello di

9) FORMA SCRITTA

Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali.

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Prestatore, con la firma, prende atto che il Committente, in relazione all'incarico conferito, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente. Il prestatore è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

11) DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile.

Il committente

Data e firma del prestatore

Tavola



Domanda on line di iscrizione alla Gestione Separata

NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

SOGGETTI E RAPPORTI INTERESSATI

- Al fine di contrastare fenomeni di elusione, nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. 215/2021, di conversione del D.L. 21.10.2021, n. 146 ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21.12.2021 e riguardante i **committenti che operano in qualità di imprenditori** poiché l'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 del D. Lgs. 81/2008).

ESCLUSIONI

Con nota 109 del 27.01.2022, l'INL ha pubblicato una serie di FAQ per fare chiarezza in merito alle esclusioni dal predetto obbligo.

- Da questo nuovo adempimento, restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
 - .. le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate (art. 2, c. 1 D. Lgs. 81/2015);
 - .. le prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (conv. da L. 96/2017);
 - .. le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 Codice Civile e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e **assoggettate al regime Iva**: si noti, però, che se l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
 - .. i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir, rispetto ai quali la L. 233/2021 ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, stabilendo che tale comunicazione "è effettuata dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI COMUNICAZIONE

- I committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali dovranno darne comunicazione **all'Ispettorato Territoriale del Lavoro** competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante:
 - .. **sms**;
 - .. **e-mail**;e, comunque, secondo le regole previste dall'art. 15, c. 3 D. Lgs. 81/2015.
- Con la Nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, il Ministero del Lavoro e l'INL hanno fornito le prime indicazioni in merito a tale comunicazione che, in attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà eseguita attraverso l'invio di un'email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio: allegato alla nota stessa è stato fornito l'elenco di tali indirizzi (🔗).
- Considerando che si tratta di un indirizzo di posta ordinaria (non PEC) il personale ispettivo si riserva di verificare, anche presso i committenti, la conservazione di una copia della comunicazione: è consigliabile inviare la comunicazione tramite una pec (preferibilmente) o un indirizzo di posta ordinaria (sconsigliato) e, a prescindere dallo strumento, tenere copia unitamente al contratto di prestazione firmato.

DECORRENZA

- L'obbligo riguarda i **rapporti avviati dopo il 21.12.2021** e quelli che, seppur avviati prima, **siano ancora in corso alla data di emanazione della nota (11.01.2022)**.
- È possibile effettuare la comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota (entro 18.01.2022) per:
 - .. rapporti già in essere all'11.01.2022;
 - .. rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati.
- Per i rapporti avviati dal 12.01.2022, la comunicazione andrà eseguita ordinariamente prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE ED EVENTUALE ANNULLAMENTO

- La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
 - .. **dati del committente** e del **prestatore**;
 - .. **luogo** della prestazione;
 - .. sintetica **descrizione dell'attività**;
 - .. **data inizio** prestazione e presumibile **arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
 - .. **ammontare del compenso** qualora stabilito al momento dell'incarico.
- La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.
- Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

È importante notare come i lavoratori autonomi occasionali privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro rientrano nel calcolo ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa che scatta - alla luce della nuova normativa - quando la forza lavoro irregolare risulta pari almeno al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

SANZIONI

- **Omessa comunicazione preventiva del lavoro occasionale**
 - Sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
- Si noti, dunque, che le sanzioni potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione.
- Si esclude la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all'art. 13, D. Lgs. 124/2004 (art. 14, D. Lgs. 81/2018).

Esempio n. 4

Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

A: ITL.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it

Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

Committente

Ragione Sociale: CENTRO STUDI CASTELLI S.R.L.

P.IVA: 01392340202

Sede Legale: Via F. Bonfiglio 33 – 46042, Castel Goffredo (MN)

Prestatore

Cognome e Nome: Rossi Mario

C.F.: RSSMRA85L20F205A

Residenza: Via.....

Luogo e contenuto della prestazione

La prestazione si svolgerà ove il collaboratore riterrà opportuno e consisterà nello svolgimento di ... (riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell'accordo individuale)

Inizio e durata

La prestazione avrà inizio in data e durerà presumibilmente 1 mese.

Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà nostro onere inviare nuova comunicazione.

Compenso stabilito

Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di € lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore.

FAQ

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ulteriori chiarimenti - Nota INL 27.01.2022. n. 109) [\(🔗\)](#) (integrazioni - Nota INL 1.03.2022. n. 393) [\(🔗\)](#)

Domande	Risposte
1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. dell'art. 14, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?	No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa - il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale - sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.
2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?	Si, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, c. 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12.07.1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale".
3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008?	No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, c. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.
4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008?	Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001.
5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008?	Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.. In ragione della ratio della norma volta a "...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
6. L'adempimento di cui all'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?	Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.
7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008?	No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947.

FAQ (segue)

8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008?	No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?	No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
10. Gli studi professionali che si svolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008?	Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, c. 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5
11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?	No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. - riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, c. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell'11.01.2022). Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.
12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008?	Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?	Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall'obbligo.
14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008?	No, è esclusa dall'obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9-bis, cc. 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).

FAQ (segue)

15. Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008?	La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l'ente pubblico ne possieda, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.
16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008?	Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008?	No, in quanto tali prestazioni sono svolte all'estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008?	Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.
19. È previsto l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'Estero?	Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell'atleta, dell'uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell'azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione ex art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008.
20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008?	Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l'obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell'intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell'11.01.2022.